

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, la delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 1 dello schema di decreto, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, è modificato e integrato dalle disposizioni del provvedimento in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni già vigenti.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, inserendo un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori molto svantaggiati dipendenti dell'impresa sociale. Si è infatti ravvisata la necessità della fissazione di detto limite temporale in 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione, superato il quale i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo, non possono più considerarsi "svantaggiati". Infatti, la loro situazione di svantaggio non è permanente, sicché, in assenza del suddetto termine finale, l'impresa sociale di inserimento lavorativo sarebbe stata tale una volta e per tutte, pur non avendo più alle sue dipendenze lavoratori che potessero considerarsi "svantaggiati", in ragione della permanenza del rapporto di lavoro da più di 2 anni.

L'articolo 3 introduce il comma 2 bis, con il quale si intende chiarire, che – considerata la diversa natura civilistica di dividendi e ristorni, che trova nel codice civile chiaro riconoscimento – i ristorni assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa non costituiscono distribuzione vietata di utili.

L'articolo 4 integra il comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo n.112 del 2017, al fine di consentire la possibilità di acquisire, da parte delle ex IPAB privatizzate, la qualifica di impresa sociale. Tali enti, a partire dalle privatizzazioni degli anni '90, pur originandosi come soggetti privati, hanno mantenuto nomine pubbliche degli amministratori, soprattutto da parte degli enti locali. La nomina da parte della Pubblica amministrazione degli amministratori degli enti privatizzati trova la sua ragione nelle scelte originariamente effettuate dai fondatori dei singoli enti – nati come soggetti privati e poi attratti nella sfera pubblica con la legge n. 6972 del 1890 - intesa come espressione della rappresentanza della comunità territoriale. Il rapporto che viene ad instaurarsi tra soggetto nominante e soggetto nominato si configura come mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza sicché i componenti dell'organo di amministrazione rappresentano la comunità territoriale e non il Comune quale ente pubblico istituzionale, dotato di un proprio indirizzo politico-amministrativo. L'insussistenza del rapporto di strumentalità tra la P.A. e il soggetto ex IPAB privatizzato trova ulteriore conferma nell'assenza, al di là del potere di nomina, di ulteriori indici pubblicistici (revoca degli amministratori, sottoposizione del bilancio all'approvazione della P.A.).



L'articolo 5 è volto ad integrare l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.112 del 2017, attraverso l'inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, che già contiene alcune disposizioni (articoli 2545-decies e seguenti del codice civile) sufficienti, anche in ragione del loro rigore, a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa.

L'articolo 6 integra l'articolo 13 del decreto legislativo n.112 del 2017. Modifica il comma 1, specificando che il limite 1.8 non è computato per le particolari categorie di lavoratori che abbiano n specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h).

Inoltre introduce un nuovo comma che persegue l'obiettivo di limitare in maniera più adeguata l'impiego dei volontari nelle imprese sociali, evitando il rischio di possibili comportamenti illegali o comunque elusivi delle previsioni giuslavoristiche. La norma, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 381 del 1991, in tema di cooperative sociali, chiarisce che nelle imprese sociali l'azione dei volontari può essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati. I lavoratori devono avere, infatti, precisi requisiti professionali in relazione alle mansioni che devono svolgere, nonché i titoli formativi previsti dalle varie discipline di settore. Con i volontari, viceversa, non si instaura alcun rapporto di lavoro (dipendente o autonomo).

L'articolo 7 opera sulla previsione del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, in tema di modificabilità degli statuti delle imprese sociali, elevando il termine dagli originari dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 2017, a diciotto mesi (allineandolo con il termine previsto per gli altri enti del Terzo settore dall'art.101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117), con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Al contempo, esso opera una delimitazione di tale facoltà al fine di evitare che con delibera di assemblea ordinaria e con le relative maggioranze si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'articolo 8 apporta modificazioni all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 18 prevedevano, nella loro formulazione originaria, la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due anni, allo svolgimento dell'attività statutaria, ad incremento del patrimonio e al versamento del contributo per l'attività ispettiva. L'imponibilità era esclusa anche in caso di impiego degli utili o avanzi di gestione per l'aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In parallelo, veniva espressamente sancita la tassazione delle somme distribuite ai soci oltre il suddetto limite e, altresì, delle erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore.

Il nuovo comma 1 esprime i medesimi concetti in una forma più semplice e coordinata con l'impianto civilistico del decreto. Viene, infatti, prevista la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva in base all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In questo modo, si evita di duplicare all'interno dell'articolo 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato articolo 3, che si occupa di regolare l'assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali. Va segnalato che, in questa nuova formulazione, risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

In aggiunta a quanto sopra il nuovo comma 1 contiene un'importante precisazione, mutuata dalla normativa tributaria sulle cooperative (cfr. art. 3 della legge n. 28 del 1999), in quanto ammette la possibilità di utilizzare le suddette riserve a copertura delle eventuali perdite, senza che ciò



comporti la decadenza dal regime fiscale in esame. In questo caso, la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve.

Il nuovo comma 2 introduce un'altra delucidazione, escludendo che le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire, a loro volta, un elemento imponibile (c.d. effetto imposte su imposte). Mediante questa clausola si intende dunque prevenire ogni possibile contestazione o dubbio interpretativo, evitando che l'importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento.

L'articolo in esame introduce altresì delle modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 sulle start-up innovative, misura già approvata da parte della Commissione Europea. E' quindi abrogato il riferimento, contenuto nella precedente versione, alla costituzione dell'impresa sociale nell'arco di trentasei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017, che permetterebbe la fruizione dell'agevolazione sugli investimenti, senza alcun limite temporale successivamente al decorso dei trentasei mesi previsti. Contestualmente, il periodo minimo di detenzione dell'investimento viene innalzato da tre a cinque anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo.

Al comma 7 viene inserito un adeguamento alle modifiche normative sopravvenute.

Viene poi introdotto un comma 8-bis, che disciplina, analogamente a quanto previsto dall'articolo 94 del codice del Terzo settore, in tema di controlli; lo scambio delle informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni vigilanti.

Da ultimo, il nuovo comma 8-ter precisa che la violazione delle norme contenute nell'articolo 18 comporta la decadenza delle agevolazioni e l'eventuale sottoposizione dell'impresa sociale alla gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 dispone che il decreto in commento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 10 articoli, è predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 1 contiene l'oggetto del provvedimento: le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

L'articolo 2 modifica parzialmente la disciplina giuridica delle imprese sociali di inserimento lavorativo, nelle quali sono occupate particolari categorie di soggetti svantaggiati. Da tale disposizione non derivano effetti onerosi per la finanza pubblica.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle presunzioni sul divieto della c.d. distribuzione indiretta di utili, escludendo altresì dal perimetro della distribuzione vietata di utili i ristorni assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa. Tale articolo non è generativo di effetti onerosi per la finanza pubblica.

L'articolo 4 introduce una disposizione che consente alle ex IPAB, privatizzatesi a partire dagli anni '90, la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale. Da tale disposizione non derivano effetti onerosi per la finanza pubblica.

L'articolo 5 fa salva la disciplina più restrittiva del codice civile già prevista per le società cooperative in tema di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 13, specificando che il limite 1.8 non è computato per le particolari categorie di lavoratori che abbiano specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h).

Persegue inoltre l'obiettivo di limitare in maniera più adeguata l'impiego dei volontari nelle imprese sociali, evitando il rischio di possibili comportamenti illegali o comunque elusivi delle previsioni giuslavoristiche. Tale disposizione non è generativa di effetti onerosi per la finanza pubblica.

L'articolo 7 introduce modificazioni al regime di adeguamento degli statuti: trattandosi di norma ordinamentale, non è produttiva di oneri.

L'articolo 8 apporta modificazioni al regime delle misure di sostegno dell'impresa sociale previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 112/2017. In particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 18



prevedevano, nella loro formulazione originaria, la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due anni, allo svolgimento dell'attività statutaria, ad incremento del patrimonio e al versamento del contributo per l'attività ispettiva. L'imponibilità era esclusa anche in caso di impiego degli utili o avanzi di gestione per l'aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In parallelo, veniva espressamente sancita la tassazione delle somme distribuite ai soci oltre il suddetto limite e, altresì, delle erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore.

Il nuovo comma 1 esprime i medesimi concetti in una forma più semplice e coordinata con l'impianto civilistico del decreto. Viene, infatti, prevista la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva in base all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112/2017. In questo modo, si evita di duplicare all'interno dell'art. 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato art. 3, che si occupa di regolare l'assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali. Va segnalato che, in questa nuova formulazione, risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In aggiunta a quanto sopra il nuovo comma 1 contiene un'importante precisazione, mutuata dalla normativa tributaria sulle cooperative (cfr. art. 3 della L. 28/1999), in quanto ammette la possibilità di utilizzare le suddette riserve a copertura delle eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dal regime fiscale in esame. In questo caso, la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve. Il nuovo comma 2 introduce un'altra delucidazione, escludendo che le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire, a loro volta, un elemento imponibile (c.d. effetto imposte su imposte). Mediante questa clausola si intende dunque prevenire ogni possibile contestazione o dubbio interpretativo, evitando che l'importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento. Trattandosi di una riscrittura del testo in termini chiarificatori, non si ravvisano effetti finanziari. L'articolo in esame introduce altresì delle modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 112/2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012 sulle start-up innovative, misura già approvata da parte della Commissione Europea. E' quindi abrogato il riferimento, contenuto nella precedente versione, alla costituzione dell'impresa sociale nell'arco di trentasei mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 112/2017, che permetterebbe la fruizione dell'agevolazione sugli investimenti, senza alcun limite temporale successivamente al decorso dei trentasei mesi previsti.



Contestualmente, il periodo minimo di detenzione dell'investimento viene innalzato da tre a cinque anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo. Per effetto dell'introdotta limite temporale relativo alla costituzione di imprese sociali e all'innalzamento del periodo di mantenimento dell'investimento nel capitale dell'impresa sociale, le disposizioni in parola non comportano maggiori oneri finanziari.

Il comma 8-bis disciplina, analogamente a quanto previsto dall'articolo 94 del codice del Terzo settore, in tema di controlli, lo scambio delle informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, dell'Amministrazione finanziaria e delle amministrazioni vigilanti. Le amministrazioni interessate dovranno svolgere tali attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il contenuto ordinamentale del comma 8-ter (in tema di sanzioni) esclude effetti onerosi.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 dispone che il decreto in commento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi per il
c.d. art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2017, n. 190, ha
avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

9 APR. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 112, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di intervenire sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, concernente "*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*", al fine di apportare integrazioni e modifiche necessarie a correggere disposizioni rispetto alle quali sono state evidenziate problematiche attuative concrete sulle quali intervenire.

Il presente decreto attua la delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

La proposta in esame inserisce un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori molto svantaggiati dipendenti dell'impresa sociale. Si è infatti ravvisata la necessità della fissazione di detto limite temporale in 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione, superato il quale i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo, non possono più considerarsi "svantaggiati". Infatti, la loro situazione di svantaggio non è permanente, sicché, in assenza del suddetto termine finale, l'impresa sociale di inserimento lavorativo sarebbe stata tale una volta e per tutte, pur non avendo più alle sue dipendenze lavoratori che potessero considerarsi "svantaggiati", in ragione della permanenza del rapporto di lavoro da più di 2 anni.

Si introduce una disposizione con la quale si intende chiarire, che – considerata la diversa natura civilistica di dividendi e ristorni, che trova nel codice civile chiaro riconoscimento – i ristorni assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa non costituiscono distribuzione vietata di utili.

Si integra la disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017 al fine di consentire la possibilità di acquisire, da parte delle ex IPAB privatizzate, la qualifica di impresa sociale. Tali enti, a partire dalle privatizzazioni degli anni '90, pur originandosi come soggetti privati, hanno mantenuto nomine pubbliche degli amministratori, soprattutto da parte degli enti locali. La nomina da parte della Pubblica amministrazione degli amministratori degli enti privatizzati trova la sua ragione nelle scelte originariamente effettuate

dai fondatori dei singoli enti – nati come soggetti privati e poi attratti nella sfera pubblica con la legge n. 6972 del 1890 – intesa come espressione della rappresentanza della comunità territoriale. Il rapporto che viene ad instaurarsi tra soggetto nominante e soggetto nominato si configura come mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza sicché i componenti dell'organo di amministrazione rappresentano la comunità territoriale e non il Comune quale ente pubblico istituzionale, dotato di un proprio indirizzo politico-amministrativo. L'insussistenza del rapporto di strumentalità tra la P.A. e il soggetto ex IPAB privatizzato trova ulteriore conferma nell'assenza, al di là del potere di nomina, di ulteriori indici pubblicistici (revoca degli amministratori, sottoposizione del bilancio all'approvazione della P.A.).

Viene introdotta una norma che consente di mitigare il rigore della disposizione dettata dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, in base alla quale le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale. Difatti si introduce una deroga per le amministrazioni pubbliche, le quali possono nominare il presidente dell'organo di amministrazione di una impresa sociale, purché questi non abbia deleghe gestionali dirette o potere di rappresentanza legale. In tal modo, possono recuperarsi al terzo settore enti privati derivanti da processi di trasformazione di enti pubblici operanti nel campo dei servizi assistenziali o socio-sanitari.

Si integra l'articolo 12 del decreto legislativo n.112 del 2017 attraverso l'inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, che già contiene alcune disposizioni (articoli 2545-decies e seguenti del codice civile) sufficienti, anche in ragione del loro rigore, a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa.

Si prevede l'estensione degli ambiti di operatività delle cooperative sociali ai settori dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociale dei migranti, dell'agricoltura sociale e della riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di una disposizione di coordinamento normativo, che non innova nell'ordinamento giuridico, ove si consideri che le attività di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti sono già ricomprese nella voce sub a), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.112 del 2017 (anche in considerazione del richiamo fatto dal citato articolo alla legge n.328/2000, la quale, all'articolo 1, comma 2, riprende la definizione di servizi sociali espressa nell'articolo 128 del d.lgs n.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia). Con riguardo all'agricoltura sociale (prevista dall'art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs.n.112/2017), l'articolo 2, della legge n.141/2015, dopo aver fornito al comma 1, la definizione di agricoltura sociale, al successivo comma 4 prevede che le relative attività essere possono essere esercitate dalle cooperative sociali. Analogo discorso deve essere fatto per la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, alla luce della previsione contenuta nell'articolo 48 del d.lgs n.159/2011 che annovera le cooperative sociali tra i soggetti assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

La nuova disposizione opera altresì sulla previsione in tema di modificabilità degli statuti delle imprese sociali, elevando il termine dagli originari dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 2017, a diciotto mesi (allineandolo con il termine previsto per gli altri enti del Terzo settore dall'art.101, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Al contempo esso opera una delimitazione di tale facoltà al fine di evitare che con delibera di assemblea

ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analogo formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'intervento legislativo mira a rendere più efficaci le norme dedicate alle misure fiscali e di sostegno economico all'impresa sociale. Difatti l'articolo 7 dello schema di decreto in esame apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 18 prevedevano, nella loro formulazione originaria, la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due anni, allo svolgimento dell'attività statutaria, ad incremento del patrimonio e al versamento del contributo per l'attività ispettiva. L'imponibilità era esclusa anche in caso di impiego degli utili o avanzi di gestione per l'aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In parallelo, veniva espressamente sancita la tassazione delle somme distribuite ai soci oltre il suddetto limite e, altresì, delle erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore.

Il nuovo comma 1 esprime i medesimi concetti in una forma più semplice e coordinata con l'impianto civilistico del decreto. Viene, infatti, prevista la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva in base all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In questo modo, si evita di duplicare all'interno dell'articolo 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato articolo 3, che si occupa di regolare l'assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali. Va segnalato che, in questa nuova formulazione, risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

In aggiunta a quanto sopra il nuovo comma 1 contiene un'importante precisazione, mutuata dalla normativa tributaria sulle cooperative (*cf.* articolo 3 della L. 28/1999), in quanto ammette la possibilità di utilizzare le suddette riserve a copertura delle eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dal regime fiscale in esame. In questo caso, la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve.

Il nuovo comma 2 introduce un'altra delucidazione, escludendo che le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire, a loro volta, un elemento imponibile (c.d. effetto imposte su imposte). Mediante questa clausola si intende dunque prevenire ogni possibile contestazione o dubbio interpretativo, evitando che l'importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento.

L'articolo in esame introduce altresì delle modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 sulle start-up innovative, misura già approvata da parte della Commissione Europea. E' quindi abrogato il riferimento, contenuto nella precedente versione, alla costituzione dell'impresa sociale nell'arco di trentasei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che permetterebbe la fruizione dell'agevolazione sugli investimenti, senza alcun limite temporale successivamente al decorso dei trentasei mesi previsti. Contestualmente, il periodo minimo di detenzione dell'investimento viene innalzato da tre a cinque anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo.

Al comma 7 viene inserito un adeguamento alle modifiche normative sopravvenute.

Viene poi introdotto un comma 8 -bis, che disciplina, analogamente a quanto previsto dall'articolo 94 del codice del Terzo settore, in tema di controlli, lo scambio delle informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, dell'Amministrazione finanziaria e dei Ministeri vigilanti (Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, Ministero dello sviluppo economico). Da ultimo, il nuovo comma 8-ter precisa che la violazione delle norme contenute nell'art. 18 comporta la decadenza delle agevolazioni e l'eventuale sottoposizione dell'impresa sociale alla gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo di potenziare la figura giuridica dell'impresa sociale attraverso misure che valorizzino il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cd. *Terzo settore*, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, nonché rendere più efficace il complesso delle norme che la riguardano.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia su cui incide il presente intervento regolatorio, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Libro V, Titolo V, del codice civile;
- Legge 13 giugno 2005, n. 118, recante "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale";
- Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118";
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso";
- Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461";
- D.M. 3 novembre 2016, recante Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.
- D.P.C.M. 16/02/1990 recante "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale";
- Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto in esame, quale provvedimento recante disposizioni integrative e correttive, incide sul decreto legislativo n. 112 del 2017.

Incide inoltre sull'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, del quale è prevista la non applicabilità all'impresa sociale dall'articolo 7, comma 1, lettera g), dello schema di decreto e sull'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, del quale è invece prevista l'applicabilità alle imprese sociali in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, ai fini della gestione commissariale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l). L'intervento normativo è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto reca la disciplina civilistica e fiscale dell'impresa sociale, quale ente del Terzo settore, quale organizzazione privata, costituita anche in forma societaria, che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Si prevede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, la possibilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infra-regionale privatizzate, di poter acquisire la qualifica di impresa sociale, mantenendo la nomina pubblica dei propri organi da parte degli amministratori degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non ha introdotto nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Nel testo sono state richiamate le pertinenti norme del codice civile applicabili alla fattispecie disciplinata dal presente schema di decreto (*articoli 2545-sexies e 2545-sexiesdecies*).

E' stato richiamato, l'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 (*indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni*).

Sono stati infine richiamati il d.P.C.M. 16 febbraio 1990 e il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Dei riferimenti normativi suddetti è stata verificata la correttezza.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, nel novellare l'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, ne sostituisce integralmente i commi 1 e 2, il primo periodo del comma 3 e il primo periodo del comma 4, con ciò determinando un'abrogazione implicita dei corrispondenti commi e periodi del citato decreto legislativo.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Sono previste disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente all'articolo 4, che integra l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e all'articolo 6, che integra l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative sui punti oggetto dell'intervento in esame.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La presente proposta normativa non comporta l'adozione di provvedimenti attuativi, diversi da quelli previsti dal provvedimento legislativo che si intende modificare.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106”.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

La legge di delega 6 giugno 2016, n.106 di riforma del Terzo settore si è posta l’obiettivo, da realizzare attraverso l’adozione di più decreti legislativi, di operare un riordino complessivo ed organico del sistema normativo di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore. Del Terzo settore, per espressa previsione normativa, fa parte l’impresa sociale, in quanto organizzazione privata che svolge attività d’impresa per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, recante “ Revisione della disciplina dell’impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106”, ha operato la revisione della disciplina dell’impresa sociale, nel rispetto degli specifici principi e criteri di delega, al fine di promuovere l’impresa sociale e di favorire il rilancio di questa figura, sin qui poco utilizzata tra quelle del Terzo settore, anche in ragione di insufficienze e contraddizioni della previgente normativa.

La finalità promozionale è stata perseguita dal legislatore delegato attraverso diverse misure. Viene in primo luogo in risalto l’ampliamento degli ambiti di azione dell’impresa sociale, attraverso

l'individuazione delle attività di interesse generale da questa esercitabile, fatta tenendo conto del ruolo sempre più attivo svolto dagli enti del Terzo settore nel perseguimento e nella tutela di valori dotati di rilevanza costituzionale. L'interesse generale è stato altresì individuato nell'inserimento lavorativo di particolari categorie di soggetti deboli, la cui perimetrazione è stata compiuta alla luce delle molteplici forme di esclusione sociale.

Significative innovazioni sono state introdotte in ordine al principio dell'assenza del fine lucrativo, in virtù del quale l'impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'impresa esercitata. Al fine di superare la pregressa criticità generata dal divieto totale di redistribuzione degli utili, che scoraggia i soggetti potenzialmente interessati, il decreto legislativo n. 112 del 2017 ribadisce che ogni utile o avanzo di gestione debba essere destinato dall'impresa sociale allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell'impresa sociale mediante capitale di rischio, il legislatore delegato ha introdotto la possibilità per le imprese sociali costituite in forma di società di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci attraverso la distribuzione di dividendi, cui però l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% dei propri utili ed avanzi di gestione, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

In linea con la natura privatistica degli enti del Terzo settore, la normativa di riforma fa divieto alle PP.AA. di esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere il controllo di un'impresa sociale.

Il legislatore delegato ha tenuto altresì conto della complessità del processo di adeguamento alla novella legislativa delle imprese sociali già esistenti, mediante la previsione di un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 2017 entro il quale poter apportare le conseguenti modifiche statutarie con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Sono state introdotte forme più incisive di controllo interno ed esterno sull'impresa sociale, sia attraverso la previsione dell'obbligatorietà per tutte le imprese sociali della nomina di uno o più sindaci, che attraverso il potenziamento del controllo, di natura pubblicistica, in grado di accertare il rispetto delle finalità pubblicistiche (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), caratterizzanti l'impresa sociale.

Infine, il citato decreto legislativo n.112 del 2017 ha introdotto importanti misure fiscali volte alla promozione e allo sviluppo dell'impresa sociale, fortemente limitato dalla precedente assenza di qualunque tipo di premialità, che mal si concilia con il peculiare regime giuridico dell'impresa sociale. In tale prospettiva, il legislatore delegato, partendo dall'obbligo per l'impresa sociale di destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, con limitata possibilità di distribuirli ai soci, ha introdotto la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Inoltre sono state previste specifiche misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali le quali, in mancanza di questo incentivo, sarebbero eccessivamente penalizzate rispetto alle società lucrative, che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale. L'incentivo consiste, da un lato, nella possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici regolati dal d.lgs. n. 58/1998 e, dall'altro, in agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle imprese sociali (sotto forma di detrazioni IRPEF e deduzioni IRES nella misura del 30% entro un tetto massimo e con un obbligo di mantenimento dell'investimento per almeno tre anni).

Il decreto legislativo n.112 del 2017 ha conseguito l'obiettivo di fornire, attraverso il recepimento dei criteri di delega enunciati nell'articolo 6 della legge n.106 del 2016, una cornice normativa omogenea

per l'impresa sociale, da inserirsi coerentemente nel più ampio ambito disciplinare del terzo settore, portato a completamento con l'adozione, attraverso il decreto legislativo n.117 del 2017, del codice del Terzo settore.

Gli obiettivi di medio e lungo periodo sono:

- favorire la nascita delle imprese sociali, anche attraverso l'introduzione di limitate forme di remunerabilità del capitale investito, e ad ottimizzare l'efficacia delle attività di interesse generale svolte dalle stesse;
- favorire, attraverso l'ampliamento dei settori di attività dell'impresa sociale, la fruizione, da parte degli utenti, dei beni e servizi offerti dall'impresa sociale nell'esercizio delle attività di interesse generale;
- migliorare la visibilità dell'imprenditoria sociale, anche attraverso gli strumenti di trasparenza e di monitoraggio;
- migliorare l'accesso ai finanziamenti privati, attraverso specifiche misure fiscali di sostegno e la possibilità di utilizzo di strumenti di raccolta di finanziamento (c.d. crowdfunding);
- disporre di più incisive forme di controllo interno ed esterno sull'impresa sociale.

In relazione a questi ultimi obiettivi sono stati individuati i seguenti indicatori:

- numero di imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese ;
- numero annuo di controlli effettuati e relativi esiti;
- valore medio annuo del capitale sociale delle imprese sociali.

Dall'attuazione del decreto legislativo n.112 del 2017 è emersa l'esigenza di chiarire alcune parti della disciplina di riforma, al fine di fugare incertezze applicative.

La prima criticità rilevata è legata, con riferimento alle imprese sociali di inserimento lavorativo, all'assenza di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori molto svantaggiati dipendenti dall'impresa sociale. Tale assenza potrebbe generare l'effetto distorsivo di considerare l'impresa sociale di inserimento lavorativo tale una volta e per tutte, pur non avendo più alle sue dipendenze lavoratori che potessero considerarsi "svantaggiati", in ragione della permanenza del rapporto di lavoro da più di 2 anni.

E' emersa inoltre la necessità di fornire chiarimenti in ordine al rapporto tra le fonti regolatorie, rispettivamente, dell'impresa sociale, dell'impresa sociale costituita in forma cooperativa e delle cooperative sociali, in più parti relativamente alla disciplina del lucro indiretto, delle operazioni straordinarie e degli ambiti di attività.

Un ulteriore profilo di problematicità è emerso in ordine al rapporto tra imprese sociali e PP.AA., laddove il divieto per queste ultime di assumere la direzione, il coordinamento o il controllo di un'impresa sociale potrebbe risultare impeditivo dell'acquisto della qualifica di impresa sociale per quegli enti privati (derivanti dai processi di trasformazione di pregressi enti pubblici operanti nel campo dei servizi assistenziali o socio-sanitari) per i quali la preposizione alla presidenza dell'organo di amministrazione di un rappresentante della P.A. non è associata ad un effettivo potere di direzione, ovvero la nomina pubblica di componenti dell'organo di amministrazione si configura in termini di mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza .

Un'ulteriore criticità è emersa dalla disciplina semplificata di adeguamento delle disposizioni statutarie al nuovo quadro normativo scaturito dal decreto legislativo n.112 del 2017: in particolare, è

stata evidenziata una disparità di trattamento tra imprese sociali e i restanti enti del Terzo settore, che possono godere, per effetto di analoga disposizione contenuta nel decreto legislativo n.117 del 2017, di un arco temporale più ampio. Inoltre, la formulazione del testo, nella parte in cui prevede che tale adeguamento possa essere fatto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, reca in sé il rischio di un'applicazione distorsiva di detta facoltà modificativa, per effetto della quale con delibera di assemblea ordinaria potrebbero essere approvate modifiche statutarie che la normativa di riforma non impone né richiede.

L'esigenza di chiarezza interpretativa è particolarmente avvertita per le norme di natura fiscale. A tale esigenza si associa, in tema di investimenti nel capitale dell'impresa sociale, l'emergente necessità di circoscrivere, in linea con la *ratio* della misura di sostegno all'avvio dell'impresa sociale medesima, l'arco temporale utile ai fini della fruizione dell'agevolazione sugli investimenti, riducendo al contempo i rischi di operazioni dettate da finalità meramente speculative.

Infine, la pluralità delle amministrazioni competenti in materia di controlli (Ministero dello sviluppo economico per le imprese sociali costituite in forma cooperativistica, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Amministrazione finanziaria per i controlli di natura fiscale) pone un'esigenza di coordinamento degli interventi al fine di evitare che possa risultare menomato l'obiettivo perseguito dal legislatore di un efficace controllo *in itinere* sulle imprese sociali.

Si riassumono di seguito le criticità del decreto legislativo n.112 del 2017, emerse all'esito di una costante attività di monitoraggio sviluppata a fronte di segnalazioni e quesiti pervenuti a seguito dell'entrata in vigore della normativa, avvenuta in data 20 luglio 2017, nonché nel corso degli incontri con attori istituzionali (Commissione politiche sociali della Conferenza Stato- Regioni) anche a seguito delle recenti riunioni del Consiglio nazionale del terzo settore e delle osservazioni pervenute sulle bozze di provvedimenti attuativi:

- la mancata previsione di un limite temporale ai fini del compito della quota di lavoratori molto svantaggiati, in relazione all'impresa sociale di inserimento lavorativo. In merito, la necessità di un intervento chiarificatore è stato sollevato da diversi stakeholders di riferimento, tra cui Forum del Terzo Settore e a ConfCooperative;
- la mancata esplicitazione della disciplina applicabile in materia di cooperative, con specifico riguardo ai ristorni ed alle operazioni straordinarie. In merito ai ristorni, l'intervento di modifica integrativa con l'introduzione del comma 2bis all'art. 3, è stato sollecitato, anche a seguito di richieste esplicative da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore e della Regione Lazio, in sede di Consiglio nazionale del terzo settore.
- la rigidità della previsione dell'atteggiarsi dei rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni, pur in assenza di forme sostanziali di direzione, coordinamento e controllo da parte di queste ultime.

La problematica, da cui è scaturita l'integrazione all'art. 4, comma 3, disposta con l'art. 4 del correttivo è stata sollevata dal Forum Nazionale del Terzo Settore, sulla base di una analisi numerica rispetto alle ex IPAB privatizzate: nella sola Lombardia - ma il fenomeno si ripete con quasi le medesime proporzioni sull'intero territorio nazionale - le strutture per anziani, disabili e minori, nonché le scuole materne che hanno vissuto il fenomeno della depubblicizzazione acquisendo la qualifica giuridica di fondazioni e in gran parte quella fiscale di Onlus, superano il migliaio;

- l'eccessiva latitudine della clausola di adeguamento degli statuti delle imprese sociali, in assenza di un esplicito collegamento all'azionabilità della stessa esclusivamente per le modifiche necessitate dalla novella legislativa.
La problematica è stata posta all'attenzione del Ministero dai rappresentanti del Notariato, che hanno segnalato la possibilità di eventuali usi distorti di uno strumento, la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria, per approvare modifiche statutarie non aventi alcun legame con l'adeguamento previsto dal d. lgs. 112 del 2017 con un conseguente attenuarsi delle garanzie nei confronti della totalità dei soci;
- la mancata previsione di forme di collaborazione tra le diverse PP.AA. competenti in materia di controlli sulle imprese sociali.
La problematica è emersa nel corso del confronto con l'Amministrazione finanziaria, che accompagna con costanza, attraverso riunioni e contatti, l'attuazione della normativa di riforma;
- la mancata previsione di un limite temporale atto a circoscrivere le agevolazioni fiscali sugli investimenti allo start up delle imprese sociali, unitamente al ridotto limite temporale di mantenimento dell'investimento ed alla mancata previsione di sanzioni a carico dell'impresa sociale in caso di violazione delle relative prescrizioni.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del decreto originario - indicati nella sezione I- A - e, con riferimento ad essi, incide sull'obiettivo di breve periodo concernente la costruzione di una normativa omogenea in tema di impresa sociale, coordinata coerentemente con il codice del Terzo settore e le altre fonti regolatorie, attraverso le disposizioni di coordinamento ivi contenute.

Inoltre la proposta normativa incide sui seguenti obiettivi di medio e lungo periodo:

- favorire la nascita delle imprese sociali, non precludendo agli enti associativi e fondativi di diritto privato derivanti dalle ex IPAB, di acquisire la qualifica di impresa sociale;
- migliorare l'accesso ai finanziamenti privati, evitando comportamenti meramente speculativi, e concentrando le misure fiscali di sostegno sugli investimenti nei processi di avvio delle imprese sociali;
- disporre di più incisive forme di controllo esterno sull'impresa sociale, attraverso l'implementazione della collaborazione istituzionale;

L'intervento integrativo e correttivo, alla luce degli obiettivi originariamente individuati per l'intervento originario, mira innanzitutto:

1. alla risoluzione di alcune problematiche emerse dai confronti con stakeholders attraverso la costruzione di una normativa omogenea in tema di impresa sociale, coordinata coerentemente con il codice del Terzo settore e le altre fonti regolatorie, attraverso le disposizioni di coordinamento ivi contenute, nonché di evitare comportamenti elusivi delle imprese dovuti alla formulazione pre-modifica. Ciò vale in particolare per le modifiche introdotte dagli articoli 2 (sui lavoratori svantaggiati), 3 (in materia di ristori), dall'art. 6 in materia di impiego dei volontari, dall'art. 6 (coordinamento con il termine previsto dal Codice), dall'articolo 8 nella parte riguardante i nuovi commi 1 e 2 dell'art. 18;

2. al mantenimento di un cospicuo numero di enti (ex Ipab privatizzate) operanti nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 nel perimetro del cd. Terzo settore;
3. ad una stabilizzazione degli investimenti rispetto alla previsione precedente.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del decreto legislativo n. 112 del 2017, indicati nella sezione 1 - A.

In ordine agli obiettivi perseguiti nel medio e lungo periodo, permangono fermi i seguenti indicatori:

- numero di imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese;
- numero annuo di controlli effettuati e relativi esiti;
- valore medio annuo del capitale sociale delle imprese sociali.

Informazioni qualitative sul raggiungimento degli obiettivi di maggior chiarezza e miglior coordinamento normativo potranno provenire dalle sedi istituzionali di confronto con gli stakeholders e i rappresentanti delle altre amministrazioni coinvolte (Amministrazione finanziaria, Ministero dello sviluppo economico, ecc.).

Si individua inoltre il seguente ulteriore indicatore:

- numero di rapporti informativi comunicati tra Amministrazione finanziaria e Ministeri vigilanti in relazione alle rispettive attività di controllo.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi nelle imprese sociali. Ulteriori destinatari sono le pubbliche amministrazioni vigilanti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dello sviluppo economico) e l'amministrazione finanziaria. Destinatari indiretti dell'intervento sono gli utenti finali delle attività poste in essere dalle imprese sociali.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Con riferimento alla consultazione degli stakeholders privati, le procedure di consultazione sono state sviluppate in coerenza con i contenuti del verbale dell'incontro del 27.4.2017 fra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Forum nazionale del Terzo settore, nel quale le parti hanno convenuto sull'individuazione di un tavolo di confronto politico come sede, tra l'altro, di individuazione del monitoraggio della prima applicazione della legge, anche attraverso la costituzione di una commissione tecnica tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Forum medesimo. Da tale confronto, il Forum ha presentato l'articolato delle proposte correttive o integrative al decreto legislativo n.112 del 2017.

Una consultazione specifica è stata sviluppata con l'Alleanza delle cooperative italiane per i profili di interazione con la disciplina della cooperazione.

Parallelamente, è stato sviluppato il confronto con le Regioni e le Province autonome, in coerenza con quanto espresso nel documento allegato all'atto n.63/2000 del 20.6.2017 della Conferenza Unificata, nel quale è stato espresso l'invito a proseguire un costruttivo confronto con il Governo sui decreti correttivi. Tale confronto è avvenuto in sede di Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

E' stato altresì consultato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con specifico riguardo alla disciplina fiscale.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non consentirebbe di superare le criticità evidenziate nella Sezione 1. Giova evidenziare che l'Amministrazione proponente ha superato alcune criticità, legate principalmente al coordinamento normativo con la legge n.381/1981, in tema di cooperative sociali, attraverso lo strumento della lettera circolare.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Al fine di rimuovere le criticità evidenziate nella sezione 1-A, il Governo ha deciso di intervenire sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, che prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, facendo ricorso allo strumento previsto direttamente dalla legge stessa. L'intervento normativo in esame si pone quindi in stretta relazione con la regolazione precedente, migliorandone criticità e semplificando, chiarendo e rendendo più efficace l'intervento normativo nel suo complesso.

In particolare, la proposta normativa prevede la fissazione di un limite temporale di 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione, superato il quale i lavoratori non possono più considerarsi "svantaggiati". Il termine in questione è stato individuato in analogia con quello (sempre di 24 mesi) che ha dato luogo allo svantaggio, in quanto a seguito di un rapporto di lavoro caratterizzato da continuità per almeno 24 mesi si può ritenere che siano venute meno le problematiche (obsolescenza delle competenze, difficoltà a reinserirsi) che caratterizzano appunto un lavoratore svantaggiato a seguito del perdurare del periodo di disoccupazione.

Per quanto riguarda la materia dei ristorni assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa, un mero chiarimento interpretativo con strumento diverso dalla legge non avrebbe avuto la medesima forza cogente, considerata la molteplicità dei soggetti istituzionali interessati alla normativa in materia di cooperative. Allo stesso modo, con riferimento alle operazioni straordinarie si è ritenuto di apportare le ulteriori modifiche necessarie ai fini di un miglior coordinamento normativo con altre disposizioni con carattere di fonte primaria vigenti.

Con riferimento ai rapporti tra impresa sociale e PP.AA., e con particolare riferimento agli enti associativi e fondativi derivati dai processi di trasformazione delle ex IPAB, in assenza di una esplicita deroga introdotta per legge sarebbe stato impossibile garantire la permanenza di tali soggetti derivanti da processi di trasformazione di preesistenti enti pubblici operanti nel campo dei servizi assistenziali o socio-sanitari, nel perimetro del Terzo settore.

Sotto il profilo fiscale, la proposta normativa rende più stringenti le disposizioni in tema di investimenti nel capitale dell'impresa sociale, elevando da tre a cinque anni la durata minima di

mantenimento dell'investimento (al fine di prevenire eventuali comportamenti meramente opportunistici e non finalizzati ad un effettivo sviluppo dell'impresa tale da dispiegarne effetti positivi sul territorio e sull'ambiente sociale circostante, consentendone altresì una effettiva valutazione a medio termine – quindi con un periodo appunto di cinque anni).

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

L'opzione prescelta comporta esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti di cui alla Sezione I, lettera D.

Per quanto riguarda in particolare i destinatari diretti, le imprese sociali:

- avranno una disciplina maggiormente coordinata con il quadro giuridico esistente;
- avranno un arco temporale più ampio per operare i necessari adeguamenti statutari, nel rispetto dei diritti delle minoranze;
- avranno una disciplina più chiara in ordine alle misure fiscali.

Per quanto riguarda i destinatari indiretti, la logica promozionale sottostante l'intervento normativo, potrà consentire un più efficace soddisfacimento dei bisogni emergenti dal contesto di riferimento

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La proposta normativa, nella parte relativa alle misure fiscali, attraverso l'innalzamento della durata del vincolo di mantenimento dell'investimento nel capitale dell'impresa sociale e nella più precisa delimitazione dell'incentivo fiscale agli investimenti effettuati esclusivamente nei confronti delle imprese sociali costituite da non più di cinque anni, è idonea a favorire la costituzione di nuove imprese sociali, in massima parte di piccole e medie dimensioni. Dall'analisi dei bilanci disponibili sul database AIDA (vedi nota n. 8) di un campione di imprese sociali e cooperative sociali costituite fra il 2012 e il 2014, tali imprese risultano caratterizzate da una debolezza strutturale per quanto riguarda le dimensioni del capitale e la propensione all'investimento, che potrebbero trovare soluzione negli incentivi fiscali previsti dalla norma.

Deve evidenziarsi che le norme correttive, sempre con riferimento alle misure fiscali, mirano a modificare, nell'ambito del d.lgs. n. 112/2017, disposizioni non ancora entrate in vigore in quanto condizionate (come pure le modifiche di cui al presente provvedimento) all'autorizzazione della Commissione europea (art. 18, comma 9, d.lgs. n. 112/2017).

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'opzione regolatoria *ex se* è neutra rispetto agli oneri amministrativi o informativi a carico di cittadini ed imprese, non introducendo nuovi od ulteriori obblighi informativi a carico di cittadini ed imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non si individuano allo stato misure di politica economica suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione prescelta.

L' intervento non genera nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme dal contenuto ordinamentale o ricognitorio. Le disposizioni in tema di controlli saranno attuate dalle amministrazioni interessate per mezzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico. Difatti, il trattamento fiscale previsto tiene nel debito conto le caratteristiche peculiari dell'impresa sociale: nel quadro della limitata possibilità di utili o avanzi di gestione ai soci (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato), viene opportunamente escluso che possa costituire distribuzione indiretta di utili l'assegnazione di ristorni ai soci di un'impresa sociale costituita in forma cooperativa. I ristorni infatti vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio; i ristorni, invece, costituiscono uno degli strumenti di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Inoltre, poiché in mancanza di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale le imprese sociali sarebbero eccessivamente penalizzate rispetto alle società lucrative, che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale, viene più chiaramente delimitata la disciplina delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle imprese sociali, al fine di permettere la fruizione delle agevolazioni in relazione ad investimenti rivolti non alla generalità della platea delle imprese sociali, ma alle imprese sociali costituite da non più di cinque anni. Resta ferma la subordinazione dell'efficacia delle misure fiscali all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Del presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l'inserimento sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza l'introduzione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ordine ai controlli, la titolarità dei relativi poteri è radicata in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riguardo alle imprese sociali non aventi la forma cooperativa, per le quali permane la competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda, ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera i), del D.lgs. n.149/2015, le relative funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia che svolge attività di carattere tecnico – operativo di interesse nazionale, in materia di ispezioni del lavoro, sottoposta alla vigilanza del Ministero medesimo. In ragione della pluralità delle amministrazioni coinvolte (oltre ai due Ministeri sopra menzionati, va citata l'amministrazione finanziaria), l'attività di controllo viene potenziata attraverso la previsione dello scambio di informazioni sugli esiti dei controlli di rispettiva competenza. Inoltre si prevede l'applicazione dell'istituto civilistico della gestione commissariale (che si aggiunge alla decadenza dalle agevolazioni) per le imprese sociali che violano le disposizioni fiscali previste dal decreto legislativo 112 del 2017 e dal presente intervento correttivo. Le risultanze dell'azione di controllo e monitoraggio serviranno altresì a valutare l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza dell'intervento.

Un ulteriore strumento di monitoraggio circa l'efficacia dell'intervento, per la parte specificamente relativa alle modifiche volte a rendere più omogenea e chiara la normativa di riferimento, risiede negli esiti dei numerosi momenti istituzionali di confronto con gli stakeholders e di raccordo con le altre amministrazioni centrali e con i vari livelli di governo interessati (quali il Tavolo di confronto politico di cui al verbale del 27/04/2017, la relativa Commissione tecnica con gli organismi di rappresentanza degli enti riuniti nel Forum del Terzo settore, la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, i contatti interistituzionali con l'Amministrazione finanziaria e il Ministero dello sviluppo economico.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine della predisposizione della VIR, in fase di attuazione dell'intervento regolatorio effettua periodicamente il controllo ed il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- diffusione dell'impresa sociale, per numeri, soggetti impiegati, settori e territori di intervento;
- accesso dell'impresa sociale ai finanziamenti privati.

Ai fini di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- numero di imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese;
- numero annuo di controlli effettuati e relativi esiti dell'attività ispettiva svolta;
- valore annuo medio del capitale sociale.

Tali aspetti, significativi ai fini delle disposizioni fiscali introdotte con il d.lgs. n. 112/2017 operano anche con riferimento alle modifiche di cui al presente intervento, tenendo conto del fatto che si tratta di disposizioni non ancora entrate in vigore in attesa della già citata autorizzazione da parte della Commissione europea. Inoltre, elementi ulteriori, principalmente di natura qualitativa, sono destinati a pervenire dall'attività del Ministero e degli altri attori istituzionali interessati all'interno delle sedi di confronto permanente sopra individuate. Ciò al fine di individuare prontamente eventuali difficoltà operative, la necessità di contributi interpretativi concordati, prevenendo altresì le conseguenze di eventuali carenze di coordinamento nell'operare delle varie Amministrazioni.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea.